



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 14 /2020

**OGGETTO:** Deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 25/2007 e s.m.i.

**VISTI**

- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che ha, tra l’altro, prorogato le disposizioni di cui al sopracitato DPCM 11 marzo 2020 al 3 aprile 2020;
- Richiamata l’ordinanza n. 6 del 13/03/2020 “Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-2019 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi emergenziali ai sensi del DPCM 11 marzo 2020” ed in particolare il punto che ordina:
  - Ai Comuni della Liguria di rimodulare il servizio taxi operante sul territorio di rispettiva competenza al fine di adeguarlo alle esigenze di mobilità attuali, assicurando comunque l’esercizio del servizio minimo essenziale nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relative, in particolare, al distanziamento minimo tra le persone.

DATO ATTO che il servizio taxi è disciplinato dalla L. n. 21/92 e dalla L.R. 4 luglio 2007, n. 25 “Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”;

Per le motivazioni di cui in premessa

#### **ORDINA**

- che i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla Legge 21/92 possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità;

Per lo svolgimento della consegna a domicilio di beni di prima necessità, si specifica che:

- il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
- la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito

nell'ambito del medesimo comune ad esclusione dei servizi svolti nell'ambito del Comune di Genova per i quali la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito del medesimo Municipio e con tariffa ordinaria per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell'ambito di più Municipi;

- per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune.
- non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l'esecuzione del servizio di consegna a domicilio.

Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci fino al 3/4/2020, salvo proroga dell'efficacia del DPCM del 22/03/2020.

Manda

Al Sindaco della Città Metropolitana di Genova

Ai Presidenti della Province di Imperia, Savona e La Spezia

Ai Sindaci dei Comuni liguri

Ai Prefetti per quanto di competenza

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, il 31 marzo 2020



GIOVANNI TOTI